



5

sentenza n. 931/20
Depositata 28 APR. 2020
Repertorio n. 458/20
Protocollo n. 3264/20



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore, Dr.ssa Maria Tudino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2136/2019 R.G. promossa da:

[redacted] Luigi, nato a **[redacted]**

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Telese (C.F.: TLSPLG73B08F839T) del Foro di Napoli nel cui studio in Ercolano alla Via Panoramica n.60 ha eletto domicilio come da mandato a margine dell'atto di citazione -attore-

contro

[redacted] S.p.A., in persona del Dr. **[redacted]**

[redacted]

n.19 -convenuta-

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.12.2019 da intendersi

qui integralmente ritrascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22.02.2019 [REDACTED] Luigi conveniva in giudizio innanzi all'intestata Autorità Giudiziaria la [REDACTED] Banca S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare -previo accertamento della nullità dell'art.3.2 delle condizioni generale di contratto nella parte in cui dispone la non rimborsabilità delle somme contestate per violazione dell'art.33 D.Lgs.n. 206/05 nonché per violazione di norme imperative- alla restituzione della somma di € 3.825,99 oltre rivalutazione ed interessi maturati ex art.1284 c.c. dall'avvenuta estinzione al soddisfo attesa l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n.420355 sottoscritto il 30.10.2012 per l'importo complessivo di € 36.000,00 da restituire mediante cessione pro solvendo di n.120 rate da € 300,00 ciascuna.

Asseriva parte attrice che al momento della stipula del contratto venivano trattenute, tra gli altri costi, commissioni di attivazione per € 1.260,00, commissioni di gestione pratica per € 2.520,78 ed € 4.320,00 per oneri relativi alle attività svolte dall'intermediario del credito.

Deduceva che nel mese di novembre 2016 allo scadere della 48^a rata estingueva anticipatamente il detto rapporto contrattuale ma che non aveva ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati nonostante la lettera di messa in mora del 13.09.2018 e del successivo procedimento di mediazione svoltosi innanzi all'OdC del Foro di Nocera Inferiore e conclusosi negativamente per la mancata adesione della [REDACTED]

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] S.p.A. che




eccepiva l'incompetenza per valore dell'adito Giudice e nel merito insisteva per il rigetto della domanda per essere infondata in fatto ed in diritto.

All'udienza del 19.12.19 dopo la precisazione delle conclusioni lo scrivente tratteneva la causa in decisione attesa la sua natura documentale.

Relativamente alla sollevata eccezione di incompetenza per valore la stessa è stata rigettata con ordinanza del 24.10.19 nella quale veniva disposto che "rilevato che la domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione della commissioni non maturate per l'anticipata estinzione del contratto di mutuo dalla stessa stipulato con la [REDACTED] ammontanti ad € 2.734,12; considerato che nel caso de quo non è stato messo in discussione l'intero contratto ma la nullità della sola clausola contenuta nell'art.3.2 delle condizioni generali di contratto che dispone la non rimborsabilità dei costi di erogazione del credito a consumo nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito; considerato, pertanto, che quanto richiesto da parte attrice rientra nel limite di cui all'art.7 c.p.c. ...".

Occorre precisare che la controversia de qua verte sul mancato rimborso da parte della [REDACTED] S.p.A. dell'importo della quota non maturata delle commissioni a seguito dell'estinzione anticipata da parte attrice del contratto di finanziamento.

Secondo consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Milano n.2573/11 e n.2427/13, Coll.Napoli n.4887/13 e Coll.Coord.n.6167/14) nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo ritenendo contrarie alla normativa vigente le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività tout court delle commissioni e dei costi applicati al





contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Deve, inoltre, essere precisato che sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie ma anche le commissioni di intermediazione ed i costi assicurativi e che al loro rimborso è tenuto l'intermediario atteso che la sua legittimazione passiva trova fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento.

Il rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore è regolato dall'art.125 sexies del Testo Unico Bancario che stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto. Tale norma deve essere interpretata alla luce delle comunicazioni della Banca d'Italia che richiedono l'applicazione dei principi di trasparenza e buona fede ed impongono all'intermediario in sede di estinzione anticipata del prestito di rimborsare la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. costi recurring).

Il Testo Unico Bancario D.Lgs.n.385/93 all'art.125 secondo comma statuisce che: "... se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito". Tale assunto è reso ancora più chiaro dall'art.125 sexies del predetto TUB introdotto dal D.Lgs. n.141/10: "... il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. M. ...', is written in the bottom right corner of the page.



vita residua del contratto ...”.

Si richiama anche l'accordo ABI-ANIA del 22.10.08 “... nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente ed esso sia assistito da copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ... il soggetto mutuante restituisce al cliente ... la parte premio pagato relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”.

Ed ancora l'art.49 del Regolamento ISVAP n.35/10: “... nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore / assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore /assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria ...”.

Inoltre, si rammenta la decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario n.6167 del 22.09.14 che alla pag.10/28 precisa: “... 1) posto come pacifico il diritto ad ottenere il rimborso di parte degli oneri ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto di finanziamento personale con cessione del quinto o con delegazione di pagamento ... 2) posto di nuovo come pacifico che il cliente in caso di rimborso anticipato del finanziamento ha diritto al rimborso della parte di premio pagato anticipatamente all'assicuratore che assume in certi limiti il rischio del mancato pagamento delle rate ...”.

Ed infine la comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10.11.2009 (cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori) ove si è sottolineato che : “

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marefuep', written in a cursive style.



relativamente all'estinzione anticipata la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente nei contratti e nei fogli informativi l'importo di generiche spese non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati. Tali prassi comporta la difficoltà e talvolta l'impossibilità per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione".

Al riguardo in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche sopra riportate ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375 e 2598 n.3 del codice civile clausole riassumibili nei concetti di correttezza e buona fede.

Sul punto è necessario richiamare quanto dedotto dal Collegio di Coordinamento dell'ABF alla pagina 17/28 e 18/28 "le prassi negoziali in voga nel settore dei finanziamenti personali con cessione del quinto indicano una deriva indirizzata ad accrescere i caricamenti di costi formalmente mediatizi ed assicurativi rispetto all'ammontare degli interessi corrispettivi ... tale prassi incide sulla fase di estinzione anticipata posto che, come esemplarmente accade nel caso in esame, gli intermediari tendono a sfruttare l'ammontare cospicuo dei caricamenti per scoraggiare in vari modi l'estinzione anticipata ottenendo con ciò effetti anti concorrenziali ed, in ogni caso, in diametricale contrasto con gli scopi perseguiti dal legislatore europeo e nazionale che sono diretti a consentire ed agevolare lo scioglimento anticipato del contratto proprio per consentire che la concorrenza tra operatori finanziari dispieghi i suoi benefici effetti lungo tutto l'arco temporale del rapporto. La scorretta prassi suddetta trova un evidente punto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. M. M. M.', is written over the bottom right portion of the page.



di emersione nella clausola standart che prevede la non rimborsabilità delle somme addebitate a titolo di caricamenti di costi formali di cui ci si dovrà occupare partitamente in seguito ma che è sintomatica degli orientamenti di una prassi riottosa al diritto ed anche ai buoni costumi commerciali perchè si tratta indubbiamente di clausola inefficace ma che viene consapevolmente inserita nei testi standardizzati al fine di offrire una informazione fuorviante al cliente che abbia animo di rimborsare anticipatamente il prestito rocevuto ... ed in secondo luogo sono orientate ad indicare come la regola efficace a contrastare le prassi riottose al dovere di trasparenza consiste nel considerare recurring -e quindi rimborsabili- tutti i costi le cui ragioni siano opacamente manifestati; ed infine ad indicare che per i costi recurring il criterio di calcolo dei costi rimborsabili debba essere quello pro rata temporis e non già quello che fa riferimento al piano di ammortamento".

In merito al criterio per il calcolo della somma da rimborsare per la ripetizione di detti costi il Collegio di Coordinamento con la decisione richiamata detta il criterio pro rata temporis (ossia in proporzione al tempo che rimane tra richiesta di estinzione e scadenza naturale del contratto dividendo l'importo massimo per il numero di rate del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue) indicato dallo stesso come il più logico, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Alla luce di quanto detto l'attore ha diritto alla ripetizione della somma di € 3.825,53 al netto della somma di € 1.034,47 già rimborsata per commissioni di gestione pratica come di seguito calcolate:

a) commissioni di attivazione

-€ 1.260,00 di costi da ripartire su 120 rate - € 10,50 mensili

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M. M.', written in a cursive style.



- costi maturati € 504,00 (48 mesi durata del contratto x € 10,50)
- costi non maturati da restituire € 756,00 (€ 10,50 x 72 mesi residui)

b) commissioni di gestione pratica

- € 2.520,78 di costi da ripartire su 120 rate - € 21,00 mensili
- costi maturati € 1.008,00 (48 mesi durata del contratto € 21,00)
- costi non maturati da restituire € 477,53 (€ 21,00 x 72 mesi residui - € 1.512,00 - € 1.034,47 somma già rimborsata)

c) oneri relativi all'attività svolta dall'intermediario del credito

- € 4.320,00 di costi da ripartire su 120 rate - € 36,00 mensili
- costi maturati € 1.728,00 (48 mesi durata del contratto x € 36,00)
- costi non maturati da restituire € 2.592,00 (€ 36,00 x 72 mesi residui)

Occorre, altresì, richiamare la decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019 nella causa C-383/18 volta a chiarire e individuare tutti quelli che sono i costi che l'intermediario finanziario è tenuto a rimborsare in caso di estinzione anticipata del contratto.

La questione sottoposta alla Corte nasce dalla richiesta sollevata dal Giudice del rinvio di chiarire se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, contemplato dall'art. 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48 (cui è stata data applicazione in Italia con il D.Lgs.n.141/10 ed il cui contenuto è confluito nell'art.125 sexies del TUB) comprende anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto. Nell'analisi della questione la Corte sottolinea come l'art.3 lettera G della direttiva 2008/48 fornisca una chiara indicazione di "costo totale del credito" che comprende tutti i costi ovvero commissioni, imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al



contratto di credito, escluse le spese notarili, senza porre alcuna limitazione relativa alla durata del contratto. La Corte così conclude: "Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Parte convenuta, infine, nel sostenere la non accoglibilità della domanda attorea in considerazione della sottoscrizione apposta dal mutuatario ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. alla clausola di cui all'art.11 delle condizioni generali di contratto disponente la non ripetibilità dei costi di erogazione del credito per il tempo residuo dall'adempimento anticipato alla naturale scadenza del rapporto non ha valutato il carattere di specialità della disciplina consumeristica di cui al D.Lgs.n.206/05.

La Suprema Corte sul punto ha chiarito: "la disciplina consumeristica, infatti, apprestando una tutela di tipo sostanziale impone di verificare il carattere abusivo della clausola stipulata tra il professionista ed il consumatore essendo a tal fine irrilevante la tutela meramente formale di cui all'art.1341 c.c.. A tal riguardo la giurisprudenza ritiene correttamente che la specifica approvazione per iscritto di una clausola vessatoria è irrilevante ai fini della valutazione di abusività della stessa stante la diversità degli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione della disciplina di cui all'art.1341 secondo comma c.c. rispetto a quella dettata agli artt.1469 bis e ss. c.c. successivamente trasfusa nel codice del consumo" (Cass.n.6784/14 e n. 6802/10).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...', written in a cursive style.



Alla luce delle su esposte considerazioni, la domanda attorea deve essere accolta e la [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a restituire a parte attrice la somma di € 3.825,53 oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto di finanziamento al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore Dr.ssa Maria Tudino, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la [redacted] S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a restituire a [redacted] Luigi la somma di € 3.825,53 così come specificata in motivazione oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto di finanziamento al saldo effettivo;

-condanna, inoltre, la predetta convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 1.373,80 di cui € 125,00 per spese e € 48,80 per le spese sostenute per la mediazione oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa come per legge con attribuzione in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Nocera Inferiore, il 29.12.2019

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 28 APR. 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Cira/Cocce

Dr.ssa Maria Tudino